

REGNO D'ITALIA

MINISTERO

GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

DIVISIONE I

UFFICIO DI STUDI LEGISLATIVI E DI PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Sezione 2 9


N. della Posizione Laggeria

Risposta al foglio

del 18 Ficembre 1912 Div. Sez. Num 593

Indicare nella risposta la Divisione, la Sezione ed il numero della presente


- Organo - constant regulatore - Correzione di un erroro monteriale nella leggie del 12 luglio 1912, nº 866 -



A

Roma - Stamp, Reale - D. Ripamonti

Ministero dei Tonveri Gubblici Ingritariato Generale Div ? 22 Roma, li J Dicembre 1912



In relaxione allo lessera in dicasor nel margine duen uosare che il Decreso reale 28 novembre 1912 e'un provvedimenso a parse, da considerar si distinto, anche per la ma diversa fa mod, dall'astro di sanzione e di promul gazione della legige 12 Luglio 1912, nº 866 –

Cio's faute, e'necessario ch'eno vengoù so troposto celloù registrarione delloù Corte dei Conti, ad normañ del l'art: 13 della legge à agosto 1862, u. 800, il quale prescrive l'obbliga del la desta registrarione per futti i deur di reali qualunque sia il cloinistero da cui emanano, è qualunque ne ia l'obbietto.

Senonche' la Corte, a cui il citato decreto fu quindi trasmesso, has one osserverso con l'uniso soglio
che la formola encusiva non e'quel
lor commesor, legyendoss insassi in
fine di usor, dopso le parrole « osservar
lo e di farlo osservare» le altre « come
legger dello Aorso». Inesse ultime por
role invece devono essere solse, andando
le medesime apposte alle formule ese
cusive delle leggi solsanso e non dei
decresi reali, e pero' si pregia cosessir on.
Anministranione di pronvedere in con
formisso del fasto rilievo -

Pel Ministro ffaigningse